

CAPITOLO IX ORGANIZZAZIONE E BILANCI

1. Personalità del Consorzio in base alle leggi sulle irrigazioni 1873-1886; erezione in corpo morale (1891); posizione dopo l'emanazione del r.d. 215/1933 e del nuovo Codice civile. - 2. Natura del Consorzio: parere di esperti dopo il 1950. - 3. Domanda di riconoscimento come consorzio di miglioramento fondiario (ex art. 114 r.d. 215/1933). - 4. Tentativi di modifica dello Statuto; il cosiddetto regolamento di amministrazione. - 5. Regolamento organico. - 6. I gestori del Consorzio. - 7. Assoggettamento a canone degli utenti privilegiati; il problema; crucci del presidente Vacchelli; soluzione transitoria (1901); pressioni perché intervenga l'autorità governativa (1920-36). - 8. Assoggettamento a canone degli utenti privilegiati: parere di esperti (1947-48); azione decisiva ed accordo temporaneo (1954-1958); intervento del Presidente del Consorzio dell'Oglio (1963-1976). - 9. Canoni per la somministrazione. 10. I bilanci del Consorzio.

1. In forza dell'art. 10 della legge n. 1387/1873, i Consorzi di Comuni costituiti allo scopo di intraprendere opere di derivazione d'acqua per irrigazione sono *parificati* ai consorzi di irrigazione regolati dal Codice civile.

Quale il significato e le conseguenze della parificazione? Non è mai parso dubbio che la parificazione - concetto ripetuto nelle norme positive sino al 1933 - dovesse essere inteso nel senso che ai consorzi di Comuni costituiti per quello scopo sono attribuiti i privilegi, le facilitazioni finanziarie, le disposizioni procedurali stabilite dalle leggi per i consorzi d'irrigazione costituiti fra gli *interessati* (da intendersi: proprietari dei terreni serviti). Resta, tuttavia, imprecisata la natura dell'ente. Il problema pare sorga, di fatto, solo nei confronti del CIC perché l'altro consorzio - costituito in base alla stessa legge - si trova ad agire in situazioni diverse.

Le prime difficoltà, per il CIC, nascenti da questa incertezza emergono nella fase preliminare della ricerca delle fonti di finanziamento; per due aspetti che danno corpo ai quesiti: il consorzio è persona giuridica a sé quindi distinta dai Comuni, soci, che lo costituiscono? Il Consorzio è in grado di rilasciare garanzie e su quali tipi di cespiti; oppure la garanzia deve essere rilasciata, per esso, dai Comuni soci, mediante delegazione sulle imposte.

Poiché la Banca Popolare di Cremona è cronologicamente il

primo istituto chiamato ad assicurare formalmente il finanziamento dell'opera, alla stessa, pur disponibile a qualunque operazione desiderasse Vacchelli, si pongono per la prima volta le questioni intorno alla posizione giuridica del Consorzio. Anzitutto se l'ente esiste! Già, perché taluno aveva obiettato che la costituzione non era avvenuta secondo le forme canoniche.

L'avv. Ulisse Bongiovanni, segretario e consulente del Consiglio della Banca, studia l'argomento con grande diligenza e puntiglio; nel dettagliato rapporto sostiene: il Consorzio si è giuridicamente costituito il 26 marzo 1883 (ne prende atto anche il decreto di Concessione a derivare); ha personalità giuridica ope legis e gode quindi di tutti i diritti concessi ai corpi morali; il perimetro del territorio consorziale è quello geografico dei Comuni consorziati; al Consorzio compete la facoltà di riscuotere i contributi sociali coi privilegi fiscali come si deduce dalla rigorosa interpretazione d'insieme delle leggi del 1873, 1883 e 1886; il Consorzio non può dare garanzie reali se non quando avrà costruito il canale; gli affitti dell'acqua non sono contributi consorziali e quindi non sono esigibili coi privilegi fiscali (a meno di formare il catasto degli utenti e trasformare l'affitto all'utenza in interessenza delle proprietà terriere); tuttavia, nel cremonese, vi è «*la massima sicurezza sul puntuale pagamento degli affitti [d'acqua]*»; infine i Comuni, per la loro immortalità, garantiscono assolutamente il pagamento dei debiti del Consorzio.

Il presidente Vacchelli vuoi sciogliere ogni dubbio ed il 25 agosto 1887 fa domanda che il privilegio fiscale sia esplicitamente concesso al CIC con decreto reale; ma il Min. Agricoltura osserva che il Consorzio «*avendo ottenuto il sussidio per la legge del 25 dicembre 1883 non può non [ritenersi] costituito in base alla legge stessa e in conseguenza [il ministero] non può provvedere ora a tenore della legge del 1873 e accordare mediante decreto reale la facoltà di riscuotere co' privilegi fiscali i contributi consorziali; tale facoltà deriva ad esso Consorzio in virtù di legge*».

Allo scopo di costituirsi, comunque, un appoggio per l'applicazione del privilegio e per la delegabilità dei contributi (o meglio degli *affitti* dovuti dagli utenti), il Consorzio stipula contratti pluriennali - sino a 30 anni - inserendo nel capitolato la

formula: *«Le annualità d'affitto si riscuotono coi privilegi fiscali accordati dalla legge»*; poi, accogliendo un suggerimento contenuto nel rapporto Bongiovanni, verrà specificato: *«Per la esazione dell'annuo canone... è stabilito anche per convenzione speciale il sistema e metodo della esazione coi privilegi fiscali in materia di pubbliche imposte col conseguente obbligo di ogni più ampia indennità in caso di opposizione»*.

Circa la personalità giuridica del Consorzio, la Cariplo non si accontenta delle argomentazioni; vuole il documento e l'on. Vacchelli decide di riproporre entrambe le questioni controverse, personalità e privilegio fiscale: poiché, scrive nell'esposto 23 aprile 1891, *«a quando a quando da taluno si sollevano dubbi e difficoltà circa l'efficacia della personalità giuridica o la sussistenza del diritto di valersi dei privilegi fiscali nelle esazioni»*, il Consorzio chiede al Ministero Agricoltura, di *«voler concedere per Reale Decreto tanto l'erezione del Consorzio in Corpo morale quanto la Concessione del privilegio all'esazione fiscale»*.

Vacchelli si rende ben conto che *«in qualche parte un tale provvedimento possa essere a filo di legge ultroneo; [ma esso gioverà certamente ad] eliminare contrasti sempre delicati e darà al Consorzio una maggiore dignità meglio rispondente allo scopo di generale utilità pel quale si è costituito»*; ed il Consiglio di Stato, ragiona così: *«Viste le leggi 29 maggio 1873 n. 1387 e 25 dicembre 1883 n. 1790 e gli articoli 657 e seguenti del Codice civile; ... considerato che trattasi di Consorzio costituito nelle forme stabilite dalle dette leggi del 1873 e 1883, tantoché ottenne il concorso dello Stato, a norma della legge del 1883; ... che perciò per tutti gli atti i quali possano occorrere al raggiungimento dei fini del Consorzio, il medesimo ha già tutti i poteri e le facoltà occorrenti; che lasciando in disparte la questione, se possa con la associazione di più Enti morali costituirsi un ente morale nuovo, certo è che tale costituzione per Decreto Reale, nel caso presente non occorre affatto per raggiungere lo scopo del Consorzio, e potrebbe far sorgere il dubbio che la erezione si faccia per scopi diversi e non conosciuti; considerato che anche il diritto di riscuotere i contributi consorziali coi privilegi fiscali spetta già al Consorzio per la disposizione dell'art. 7 della Legge 25 dicembre 1883; che perciò il concedere tale diritto per Decreto Reale sarebbe cosa*

non solo inutile, ma illegale, non potendosi concedere per decreto ciò che già è stato concesso per legge;... avvisa che non sia il caso di promuovere la emanazione del Decreto Reale chiesto dal Consorzio ».

L'on. Vacchelli si trova tra l'incudine ed il martello; ed utilizzando tutto il suo peso politico ottiene l'emissione del decreto reale 2 luglio 1891 che costituisce il Consorzio in corpo morale.

Ora la personalità giuridica non può più essere revocata in dubbio; tuttavia per l'on. Vacchelli tutto è ... strumentale e quando gli uffici delle tasse vogliono applicare la *manomorta* egli esamina la convenienza di ... rinunciare a quella definizione.

Ereditata dall'on. Vacchelli, i gestori del Consorzio hanno sempre avuto, vivissima, la convinzione della natura privata dell'ente; ed altresì la certezza morale che ciò assicurasse il miglior funzionamento della azienda. Dopo l'emanazione del T.U. 215/1933 sulla bonifica - il cui art. 114 conferisce al Min. Agricoltura il potere di dichiarare la natura, di bonifica o di miglioramento fondiario, dei consorzi preesistenti - i responsabili del CIC interpellano i dirigenti del ministero circa la opportunità di chiedere il riconoscimento; insieme concludono essere miglior partito che, tutto sommato, il Consorzio non prenda iniziative e resti nella situazione in cui si trova.

Uscito il primo libro del nuovo Codice Civile (1938), si pone la questione se sia necessaria o meno la iscrizione del Consorzio nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Cancelleria del Tribunale. In un primo tempo i legali del Consorzio ritengono che il CIC non vi sia tenuto; successivamente giudicando che di fronte « all'ampia, generica, universale espressione del R.D. 2 luglio 1891, non sia più possibile negare o mettere in dubbio il carattere di persona giuridica privata del Consorzio », ne suggeriscono l'iscrizione, poi regolarmente effettuata."

2. Lo scorrere del tempo appanna ogni cosa; le leggi che avevano consentito la nascita ed il consolidamento del CIC sono sempre meno conosciute dalle generazioni dei funzionari ministeriali; diventa, quindi, progressivamente difficile far capire le caratteristiche del Consorzio; tanto più che il non aver utilizzato, sin dal principio, la facoltà di riscuotere i contributi col privilegio fiscale, consente agli obiettori di dubitare che il Consorzio abbia avuto ope legis tale facoltà.

Ciò crea difficoltà, quando l'ente deve rilasciare garanzie" od intende accedere ad agevolazioni finanziarie.

Cosicché il problema della figura giuridica del CIC, nel quadro della più recente legislazione, si ripropone, di quando in quando, ed il Consorzio chiede varie volte l'opinione di illustri competenti.

Ad un quesito molto articolato, il prof. Jandolo risponde: *«Come già fu ritenuto dal sen. Pietro Vacchelli, il Consorzio sorse inizialmente come una società civile... Successivamente, l'elevazione ad ente morale, ... ha in certo modo eliminato il carattere societario, affermando quello di Consorzio e cioè di associazione riconosciuta ed elevata a persona giuridica. Sebbene costituito da Comuni, e perciò da enti di diritto pubblico, non sembra che il Consorzio abbia il carattere di persona giuridica pubblica ... Quanto alla situazione attuale, dopo l'entrata in vigore del r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215 ... [il CIC] potrebbe tuttora essere dichiarato Consorzio di Miglioramento Fondiario [a sensi dell'art. 114] giacché ... la prassi del Ministero della Agricoltura è nel senso di dichiarare consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario anche enti che non siano associazioni di proprietari ... ».*

Negli anni 1964-65 alla *Confederazione delle aziende municipalizzate*, la quale sta preparando un aggiornamento del T.U. 15 ottobre 1925 sulla municipalizzazione - che taluni Deputati utilizzeranno per una proposta di legge - interessa conoscere anche l'ordinamento del CIC e sulla scia della corrispondenza il consulente giuridico della Confederazione, trae la convinzione che il CIC, Consorzio fra enti locali, ha come oggetto la prestazione di un servizio (dispensa di acqua irrigua a favore del territorio, esplicita con lo strumento del canale Vacchelli), pubblico perché assunto e gestito da enti pubblici a mezzo di azienda consorziale municipalizzata.

Nel 1965 il Min. Lavoro, interessato intorno all'iscrizione ad un particolare ente di previdenza dei dipendenti del Consorzio Ledra - Tagliamento, si rivolge al Consiglio di Stato il quale, dopo lunga istruttoria, conclude che a quel Consorzio *«può riconoscersi la*

personalità giuridica di diritto pubblico ».

Conosciuta codesta autorevole opinione, il prof. Benvenuti opina che il CIC è « *una associazione atipica di Comuni, dotata certamente di personalità giuridica di diritto pubblico* » ma dubita che « *possa essere considerato come un Consorzio a sensi dell'art. 156 del T.U. comunale e provinciale ...* ».

Il Min. Lavoro, invece, ad una puntuale domanda del CIC, nel 1977, riterrà « *superflua la ... richiesta [al Consiglio di Stato] di parere per la soluzione del caso ... in quanto sia le argomentazioni che le conclusioni non potrebbero essere diverse [da quelle espresse per il Ledra-Tagliamento]* »; e perciò, in termini espliciti, giudicherà il CIC un ente pubblico sia pure ai soli effetti della individuazione dell'istituto di previdenza cui iscrivere i dipendenti.

3. Il problema della natura dell'ente - e delle sue possibili eventuali modificazioni variamente auspiccate - è direttamente o indirettamente sollevato più volte nelle riunioni dell'Assemblea; particolarmente in quella del 22 maggio 1968 a seguito della quale il Presidente Lombardi consulta dirigenti del Min. Agricoltura, i quali suggeriscono che il CIC chieda il riconoscimento come Consorzio di Miglioramento Fondiario, in forza dell'art. 114 del T.U. 215/1933, avviando contemporaneamente - meglio se attraverso la locale Camera di Commercio I.A.A. - la classificazione in comprensorio di bonifica del territorio interessato; ottenuti questi due risultati sarà agevole per il Min. Agricoltura attribuire al CIC le funzioni di Consorzio di bonifica, come già fatto per altri enti. I contatti informativi si moltiplicano; il 4 gennaio 1969 il Consiglio del CIC si orienta per tale procedura e la proposta è unanimemente approvata dall'Assemblea del 17 maggio 1969.

L'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano, istruendo la pratica e dichiarato il suo assenso di massima, desidera, tuttavia, conoscere il parere del Consorzio Dugali, dato che parte del territorio servito dal CIC giace nell'ambito di quel comprensorio di bonifica; ma il Dugali, lodato « *il fine perseguito, ... [resta] molto perplesso [per] l'inevitabile conflitto di interessi derivante dalla sovrapposizione dei comprensori dei due Enti* ».

Tra CIC e Dugali, anche su indicazione dei funzionari del Min. Agricoltura, si cerca (senza riuscirvi) di definire una clausola del futuro Statuto del CIC che assicuri il coordinamento delle distinte funzioni: per il CIC, di fornitura dell'acqua irrigua (con canali che - è nei

fatti - in parte assolvono anche le funzioni di colatori); per i Dugali, di bonifica idraulica (per quella parte - pure nei fatti - che è servita da pubblici colatori gestiti da quel Consorzio).

Il 27 novembre 1970 anche il Naviglio Civico chiede al Min. Agricoltura, il riconoscimento come Consorzio di Miglioramento Fondiario; ma, inopinatamente, il 22 gennaio 1971, presenta una singolare opposizione al riconoscimento del CIC manifestando, fra le righe, il timore che tale provvedimento possa nuocere all'autonomia del Naviglio. Nelle controdeduzioni il CIC osserva che il Ministero, dovendo dichiarare la natura degli enti preesistenti, dovrà comunque esprimersi per l'uno e per l'altro; e se volesse « *un [solo] ente per ogni comprensorio, non potrà che seguire una sola strada: ... fondere o consorzio i due enti*»; ed il Min. Agricoltura, conformemente al parere dell'Ispettorato compartimentale, sospende le istruttorie «*in attesa che si concretizzi la fusione [fra i due enti] aventi simili finalità e operanti sullo stesso comprensorio*».

Dunque: la questione della natura dell'ente non ha trovato, sinora, una risposta definitiva ed univoca; ciò, tuttavia, non ha mai turbato l'amministrazione, pur attenta alle discussioni ed alle disquisizioni dottrinarie e desiderosa, in taluni periodi, di aggiornare l'identità dell'ente. Il mancato chiarimento non intacca, comunque, le caratteristiche del Consorzio che appaiono irrefutabili: l'ente è consorzio fra Comuni; nato ed attivo per incrementare l'irrigazione; titolare di concessioni a derivare acqua pubblica; ha personalità giuridica. E lascia intatta la capacità operativa dell'amministrazione perché il CIC svolga il suo compito conformemente alle carte statutarie, secondo l'interpretazione e lo spirito del fondatore, Pietro Vacchelli.

4. Lo Statuto del Consorzio, in base al quale i Comuni deliberano la loro adesione e l'ente viene costituito il 26 marzo 1883, è redatto dal comitato esecutivo dell'Associazione promotrice e depositato negli atti del notaio cremonese Gioacchino Barbieri il 23 settembre 1882. Esso riflette la legge comunale e provinciale, alla quale, per analogia, il CIC si dovrà rifare per tutto ciò che nello Statuto non sia diversamente stabilito.

Nel testo - notevolmente stringato - alcune prescrizioni appaiono, già pochi anni dopo, non funzionali; corrette, di fatto, dalla tradizione, i loro vincoli si avvertono negativamente in particolari e delicate

situazioni. Durante la vita dell'ente, più volte è rilevata la inadeguatezza della carta fondamentale. Il primo caso - ed anche il più clamoroso - si manifesta quando l'Assemblea deve esaminare l'acquisto dei canali Pallavicino. Questa rete, infatti, benché complementare al costruito canale derivante dall'Adda, è tutt'altro che il Marzano; acquisita al Consorzio, essa amplia il territorio per il quale il Consorzio si era originariamente impegnato ad incrementare l'irrigazione; essa serve, infatti, anche parte della pianura bergamasca orientale nei Comuni di Calcio, Pumenengo e Torre Pallavicina.

Il desiderio e l'opportunità di modificare lo Statuto, aggiornandolo anche sulla base delle esperienze conseguite, è sempre frenato dal timore, fondatissimo, di non riuscire a radunare i tre quarti dei rappresentanti in carica come vuole l'art. 19: ossia almeno 78 persone quando tutti i rappresentanti sono in funzione.

Nel 1917, il Consorzio incoccia in un incaglio giudiziario: il Consiglio di Amministrazione ha facoltà - tale è la questione - di stare in giudizio senza l'autorizzazione dell'Assemblea? Il Consiglio vi ha sempre dato risposta affermativa in forza della competenza attribuitagli genericamente, dal penultimo alinea dell'art. 14, di compiere tutti gli atti non espressamente demandati all'Assemblea; ma non volendo correre rischi inutili, ottenuta, per il caso specifico, l'autorizzazione dell'Assemblea, pensa ad un rimedio definitivo.

L'art. 17 dello Statuto stabilisce che uno speciale regolamento disciplinerà l'azione della Assemblea e del Consiglio; e quindi i rapporti fra questi organi. Il Consiglio delibera di varano e ne affida l'elaborazione al prof. Giovanni Vacchelli che si avvale della collaborazione del direttore del CIC ing. Valcarenghi; entrambi avendo vissuto, direttamente ed indirettamente, l'esperienza della costruzione del canale Marzano e dei primi decenni di vita del Consorzio, ben ricordano le difficoltà e le incertezze del passato.

Superate alcune perplessità del Consiglio, il regolamento è proposto, nel dicembre 1918, alla approvazione assembleare; ma i presenti sono in numero insufficiente per deliberare. Allora l'Assemblea è appositamente convocata per il 26 febbraio 1919 e gli Amministratori si danno da fare perché i componenti intervengano numerosi; ottengono il risultato e la riunione è consacrata con verbale rogato da notaio: il regolamento di amministrazione è approvato all'unanimità così come proposto; ed integra il vecchio Statuto.

È ancora nell'occasione di una vertenza, decisa con transazione, che nel 1958 è rilevata la inadeguatezza della carta statutaria; il

Presidente avv. Ghisalberti vi pone mano personalmente cullando il proposito di una riforma limitata che faciliti anche l'adesione al Consorzio dell'Amministrazione provinciale ed assicuri la presenza istituzionale degli utenti negli organi amministrativi; ma il convincimento di non riuscire ad ottenere la presenza, in Assemblea, del numero legale, lo fa desistere.

Appassionata discussione si svolge, un decennio dopo, intorno alla opportunità di *trasformare il CIC* in Consorzio dei proprietari dei terreni cui è destinata l'acqua dispensata: cioè in un Consorzio di bonifica; il che avrebbe comportato una radicale riforma dello Statuto risolte questioni giuridiche pregiudiziali. Per raggiungere un traguardo analogo, all'amministrazione sembra praticabile la strada di chiedere, anzitutto, al Min. Agricoltura la dichiarazione della natura dell'ente ai sensi dell'art. 114 del T.U. n. 215/1933, già ricordato al precedente paragrafo 3; la sospensione di questa procedura fa rimbalzare il problema sull'amministrazione la quale, sentiti i Sindaci dei comuni consorziati, lo ripropone per un ulteriore approfondimento all'assemblea del 14 novembre 1970 che lo demanda ad una commissione composta - col concorso della Associazione agricoltori - da persone di varia tendenza; questa si riunisce alcune volte nei primi mesi del 1971 ed a metà maggio definisce uno schema di struttura degli organi consortili sulla falsariga di quelli dell'amministrazione del Civico Naviglio.

L'istituzione delle Regioni suggerisce di soprassedere all'ulteriore svolgimento della pratica (Assemblea 27 maggio 1972) in attesa di conoscere gli indirizzi che, in materia, assumerà il nuovo ente; ma l'attesa si prolunga oltre il previsto ed il Consiglio riprende la questione.

All'assemblea del 14 maggio 1977, cui è spedita la proposta, i contrasti emergono sul peso da attribuire negli organi amministrativi alle due parti interessate: gli uni vogliono che l'Amministrazione passi nelle mani degli agricoltori; gli altri sostengono che, giusto il principio della compartecipazione, i rappresentanti pubblici abbiano peso predominante. Motivi opposti, dunque, e assai probabilmente opposte le convinzioni - se non le ideologie - remote dei due gruppi; concordi, però, nel non far passare il progetto che assegna a ciascuna parte eguale rappresentanza numerica.

5 . Nel periodo di attività della Associazione promotrice (1880-1883) e nei primi anni del CIC sino all'inizio del 1889, le funzioni

di Segreteria vengono assolte dal dr. Alessandro Crema, segretario del Comune di Cremona.

La gestione effettiva è curata dal presidente Vacchelli coadiuvato dai componenti il comitato esecutivo, prima, e poi dai consiglieri del CIC ai quali, ciascuno per le sue competenze professionali, Vacchelli ed il Consiglio commettono compiti specifici.

Nella fase progettuale e soprattutto in quella esecutiva, il Consorzio si avvale di ingegneri, cui lo legano incarichi professionali, di personale di concetto e d'ordine (assistenti, disegnatori, scrivani) assunto a termine.

Conclusa praticamente la costruzione del canale di Marzano, l'ing. Attilio Benini assume, nel 1890, le funzioni di segretario dell'ente e dal 1891 di regolatore per la manutenzione; altro componente dell'ufficio è lo scrivano e poco dopo l'Ispettore (già assistente durante la costruzione) che, risiedendo a Crema, sovrintenderà tutti i campari addetti al canale Marzano. primi Campari sono scelti tra i migliori capisquadra addetti ai lavori di costruzione; entrano in servizio, nel 1891, alle cantoniere di Spino d'Adda, Palazzo Pignano, Crema, Salvirola, Castelletto Barbò.

Con l'acquisto dei canali Pallavicino, il vice Ispettore (che risiede a Brazzuoli di Pozzaglio) ed alcuni Campari del Condominio passano al Consorzio; l'ing. Giuseppe Puerari, già regolatore del Condominio, assume lo stesso incarico presso il CIC; alla fine del '93 si aggiunge un ragioniere .

Alla scomparsa dell'ing. Puerari (agosto 1897) il Cons. CIC forma il Regolamento Organico sulla base della precedente organizzazione che non era dissimile da quella del Condominio Pallavicino; e, a seguito di concorso, nomina direttore l'ing. Antonio Valcarenghi.

Il Regolamento distingue la rete dei canali CIC in due reparti: il Reparto Superiore comprende i canali siti a monte della bocca Rezza (Naviglio Grande Pallavicino alla progr. Km 4,750) nella omonima località in Comune di Genivolta e Casalmorano; il Reparto Inferiore dalla bocca Rezza a valle. Al Reparto Superiore provvede un Ispettore, residente a Crema, che sovrintende nove Camperie: Spino d'Adda (così chiamata per tradizione, ma in realtà la casa cantoniera si trova in territorio di Marzano, prov. di Milano, oggi di Lodi), Palazzo Pignano, Crema, Salvirola, Castelletto, Calcio, Torre Palavicina, Ticengo, Tombe Morte; alle prime cinque e, in parte, all'ultima, è affidata la cura del canale Marzano. Al Reparto Inferiore sovrintende un vice Ispettore, residente a Brazzuoli (Pozzaglio), con sei Camperie:

Mirabello (Casalmorano), Olmeneta, Brazzuoli, Pescatolo, Pieve S. Giacomo, Torre Picenardi; nel 1901 si aggiunge Piadena.

L'organico dell'ufficio centrale è formato da un ingegnere direttore, un ingegnere segretario, un ragioniere, un applicato disegnatore.

Gli ingegneri adempiono le funzioni di ingegnere di reparto, alternandosi ogni tre anni.

Un apposito Regolamento Organico - Disciplinare fissa nel 1902 composizioni e mansioni delle squadre addette alle officine idroelettriche (ciascuna composta da un elettricista, due aiuti, un apprendista).

L'Assemblea del 16 novembre - 14 dicembre 1907 approva un nuovo e più elaborato regolamento la cui impostazione resterà, nella sostanza, immutata sin dopo il secondo conflitto mondiale; alla retribuzione, assai favorevole al personale, viene aggiunto il diritto alla pensione a carico del CIC.

Il trattamento contrattuale, particolarmente *avanzato*, concorre efficacemente a premiare la professionalità ed a favorire l'assunzione dei migliori. Per molto tempo l'amministrazione del CIC mantiene capacità anticipatrici dell'evoluzione contrattualistica. Il periodo seguito al primo conflitto mondiale, già difficile per la generalità, è, però, appesantito dal crescente onere per le pensioni e l'amministrazione riduce la sua originaria generosità.

Nel secondo dopoguerra l'organico non può non risentire dell'evoluzione tecnologica; sono profondamente modificate le modalità di gestione dei canali e gli impegni dell'ufficio centrale (investito dalle sempre più gravose incombenze amministrative).

Preoccupazione costante di tutte le amministrazioni è, comunque, di contenere il personale *in pianta stabile* nel numero minimo possibile⁵⁰ pretendendo (e quasi sempre ottenendo, anche in funzione del buon trattamento) la massima dedizione: in ciò facilitate dallo spirito di sacrificio, dalla rettitudine e dalla grande passione per il proprio lavoro che anima sempre la generalità dei dipendenti.

Quando, tuttavia, la dinamica retributiva aziendale è meno pronta ai miglioramenti di quanto non sia la contrattazione fra i sindacati di categoria; quando, negli anni '50 e '60, degrada inesorabilmente il principio della supremazia della amministrazione e si fa più penetrante l'intervento delle organizzazioni sindacali; quando nei contratti collettivi - specie per quelli che assumono valore *erga omnes* - nuovi istituti e garanzie

concorrono a definire rapporti di lavoro nel complesso paragonabili a quelli in corso al CIC, nasce e raccoglie sempre più consensi la tesi di recepire tali contratti e di ridurre il regolamento organico alla definizione di strutture e funzioni degli uffici.

In tal senso decide l'Assemblea 20 dicembre 1969 dando mandato al Consiglio di stendere il nuovo regolamento. Ancora nel 1977 l'Amministrazione, prendendo atto delle ulteriori variazioni organizzative, modifica la tabella numerica degli operai cercando anche di migliorarne la carriera economica e la valutazione professionale con l'istituzione dei posti di Camparo, meccanico ed operatore principale e nel 1980 quelli di dattilografi-contabili.

La costante contrazione del numero dei Campari (e quindi la maggiore estensione delle guardie) e l'aumento di meccanici ed operatori testimoniano, sul piano dell'occupazione fissa, la profonda trasformazione del modo di gestire la rete dei canali.

6. Il problema della natura del Consorzio e delle riforme statutarie rappresenta un impegno che, quasi ciclicamente, pesa su amministratori e direttori dell'ente; e, principalmente, sui Presidenti. Per quanto molti apportino contributi personali, è chiaramente percepibile, nella loro azione, lo scarso rilievo che vien dato all'argomento: è sempre fondamentale in tutti, all'opposto, la pragmatica convinzione che, a fronte del buon funzionamento dell'istituto, quel problema è assolutamente marginale.

In tutti i responsabili vi è, infatti, la preoccupazione di servire al meglio l'utenza, di battersi perché alla agricoltura cremonese sia assegnata la maggior portata d'acqua possibile; che nella sua azione il CIC, restando fedele alla lettera (ma più ancora allo spirito) della carta statutaria, lavori per *incrementare* l'irrigazione - arricchire le risorse, estendere e migliorare il servizio, potenziare i canali - caricando agli utenti di oggi i costi dei miglioramenti che avvantaggeranno gli utenti di domani. Rifiuto, dunque, di pigrizie corporative e motivazioni tipiche del gestore di un pubblico servizio.

È l'impostazione che diedero, al CIC, Vacchelli ed i suoi collaboratori; fedelmente tramandata senza formalità perché questo spirito è il respiro stesso dell'ente.

Giova a questa tradizione la durata in carica dei Presidenti: alquanto prolungata e sovente preceduta da esperienza fatta, per qualche tempo, come Consigliere o Revisore dei Conti. Ciò avviene

nonostante che, per norma statutaria, l'elezione del presidente sia effettuata ogni anno. Il primo - Pietro Vacchelli - ne è la palese e concreta testimonianza: assume la presidenza del Consorzio, alla sua costituzione e salvo la breve interruzione nel 1880 e nel 1898-99 (quando è Sottosegretario e Ministro) resta effettivamente in carica sino al 1905.

Non vien meno il dovuto riguardo alle egregie persone che lo hanno seguito nelle funzioni presidenziali, annotando *l'unicità* del presidente Vacchelli. In quelle funzioni egli è, comunque, seguito da uomini di valore e di spiccata personalità; qualità che ugualmente si trovano in molti amministratori e componenti l'assemblea che hanno pure lasciato segni di rilievo in altri settori pubblici e nella imprenditorialità; basti ricordare, fra i defunti, gli onorevoli Genala, E. Sacchi ed Anselmi, i senatori Frizzi, Bonati e Calciati; i presidenti della Provincia G. Sacchi e Ghisalberti; i sindaci di Cremona, Garibotti, e di Due Miglia, Pagliari; l'ingegnere Robbiani, l'ingegnere Brugnelli, il commendatore Achilli (presidente stimatissimo della Associazione agricoltori). La loro esperienza emerge, in particolare, quando sono impegnati nell'esame e soluzione di questioni delicate (particolarmente nei rapporti coi Consorzi dell'Oglio e dell'Adda e con gli utenti privilegiati - cfr. successivo paragrafo); e la loro passione stimola la vita dell'ente.

Le riunioni del Consiglio sono frequentissime nei primi anni, poi diradano; raramente sono rinviate per mancanza del numero legale. Le riunioni delle assemblee, invece, s' sono all'inizio distanziate nel tempo; solo sul finire del secolo la loro cadenza diventa canonica.

Terminata la costruzione del canale dall'Adda ed assestato l'organico, il peso della gestione passa gradualmente dalla amministrazione agli uffici. Il Consiglio del Consorzio risente, ovviamente, della evoluzione della società. Così non è senza riflesso l'ampliamento del corpo elettorale per le elezioni amministrative; nel 1908 il presidente Canoni rileva, infatti, la modifica sostanziale della compagine assembleare e vorrebbe non essere più rieletto; nella pur tacitiana sintesi del verbalizzante si notano le preoccupazioni delle classi sociali prima dominanti.

Tuttavia il Consiglio resta, pressoché sempre, indipendente rispetto ai partiti politici anche se, negli anni fra il 1923 ed il 1940,

esso appare formalmente incline all'ossequio verso l'autorità del tempo: riflesso degli indirizzi della Assemblea cui partecipano autorevoli personalità fasciste.

Particolarmente dolorose sono le dimissioni discusse all'Assemblea del 10 maggio 1939 del Presidente ing. Giovanni Pagliari e del Consigliere avv. Alfredo Camozzi quando, con pesante intervento, l'autorità politica pretende che alla carica di Consiglieri del Consorzio accedano solo iscritti al partito unico.

Profondo rivolgimento consegue ai fatti della primavera 1945. I rappresentanti consorziali formanti l'Assemblea allora in carica erano stati nominati nell'inverno 1942-43 per il quinquennio 1943-47; nel giugno 1945 viene nominato Commissario l'ing. Ettore Brugnelli.

Nel decreto prefettizio non è detto se è sciolta l'intera amministrazione; ma ciò poteva ritenersi (come lo riterrà il Commissario) implicito. La decisione del Prefetto non può non essere nota agli Amministratori del Consorzio, anche se la notificazione - della cui esecuzione è incaricato il Sindaco di Cremona - ritarda assai. La situazione diviene imbarazzante; d'altro canto i tempi che corrono non consentono di esercitarsi in sottigliezze giuridiche. Il Presidente in carica, ing. Mancini, rompe gli indugi e rassegna al Prefetto le dimissioni sue e di tutto il Consiglio *«non ritenendo opportuno convocare l'assemblea dei rappresentanti consorziali dalla quale assieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ha avuto il mandato»*.

L'impossibilità morale della convocazione dell'assemblea è evidente; logica e necessaria la mossa del Presidente perché il Consorzio ha bisogno di organi amministrativi funzionanti.

All'ing. Brugnelli - che, con rammarico di tutti, si dimette per ragioni di salute, nel maggio 1951 - succede l'avv. Giuseppe Ghisalberti nobile figura di uomo saggio, politicamente impegnato nel partito popolare prima del fascismo e nella democrazia cristiana dopo, limpido ed esemplare amministratore pubblico.

Di altri validissimi Presidenti ed Amministratori sarebbe bene dire ampiamente; la felice ventura dell'essere, loro, tuttora attivi, fa desistere dal dirne elogi, che sarebbero meritati, per evitare che altri (sia pure erroneamente) pensino a piaggeria.

Stretti collaboratori, attenti e preziosi, dei Presidenti sono i direttori del CIC; sinora si sono succeduti in sei e pare giusto ricordarli brevemente. In ordine di tempo, il primo è l'ing. Giuseppe Puerari: volontario garibaldino, porta al CIC il contributo della sua esperienza e profonda conoscenza dei problemi irrigui acquistata nella gestione del Condominio di cui è stato regolatore a lungo e sino al passaggio di quei canali al Consorzio; la sua impronta è visibile nella organizzazione degli uffici.

Lo segue l'ing. Antonio Valcarengi a tecnico di notevole valore; meticoloso ed analitico studia profondamente ogni questione e l'arricchisce di calcoli puntuali e di ampi rapporti; devotissimo a Vacchelli, che lo ricambia di ampia stima, è lavoratore instancabile e ricco di fantasia. Ricopre varie cariche (fra l'altro è Sindaco di Azzanello, presidente del Collegio ingegneri e vice presidente della Banca Popolare) che anima con continuità e sagacia.

L'ing. Adriano Vigolini, che gli succede nella direzione," ha vivida intelligenza e prodigiosa memoria; la sua enorme attività è puntualizzata dagli innumerevoli appunti nervosi che dicono anche i guizzi della sua felice intuizione (scritti, purtroppo, con caratteri... stenografici se non addirittura geroglifici di quasi impossibile lettura); nella difficile conduzione delle pratiche per i riconoscimenti sul fiume Oglio acquista fama di duro, tenace e preparato sostenitore degli interessi cremonesi; ma anche di grande cordialità, effervescente nei suoi frequenti e faceti ammiccamenti. Il successore, ing. Bruno Caffi, ha un carattere complementare: metodico, cadenzato, attento alle documentazioni storiche e cronachistiche che servono a far capire atteggiamenti di enti e persone; è uomo di una dirittura eccezionale, paterno e buono con tutti.

Gli subentra Bruno Loffi che tiene l'incarico sino a fine 1977, sostituito poi, dall'ing. Mario Rigotti, vincitore di concorso esperito nel 1976.

CAPITOLI

Coì quali li Nobb. Signori Condomini del Cavo Nuovo Pallavicino intendono di Vendere , o di Livellare le loro acque , di cui nelle Cedole stampate del giorno 7. Giugno 1786.

PER LA VENDITA.

- I.  A Vendita si farà in ragione di oncie Cremonesi.
- II.  La Bocca estraente si farà in fregio al Cavo del Naviglio Vecchio , o d' altra delle Rogge subalterne , ed anche della Ciria in qualunque sito da destinarsi nel contratto .
- III. Secondo l'onciato , che caderà nella Vendita , si modellerà stabilmente la Bocca estraente giusta la pratica Cremonese , e di Cotto , e coll' occhio di Vivo.
- IV. Le spese della Bocca , e sua modellazione da eseguirsi coll' opera di un Ingegnere di Milano di confidenza d' ambe le Parti contraenti , e quelle della sua manutenzione faranno tutte a carico del Compratore , compreso anche il dovuto al suddetto Ingegnere .
- V. L' estrazione dell' acqua , ossia l' aprimento della Bocca non si farà , che dopo la metà d' Aprile di ciascun' anno , ossia dopo ultimati gli annuali spurghi , e riparazioni .
- VI. Nel caso , che per qualche rottura nel Naviglio restasse a tempo sospesa la derivazione delle acque , non potrà l' Acquirente pretendere compenso di sorte alcuna .
- VII. Il prezzo si pagherà fra un mese dopo la deliberazione senza compenso d' interessi al Compratore per l' anticipato sborso .
- VIII. Comincerà il godimento dell' acqua a favore del Compratore dalla Madonna di prossimo .
- IX. Dovrà sempre mantenersi dai venditori il Corpo d' acqua

qua, che caderà nel contratto, salvo il caso di naturale mancanza; e farà anzi lecito al Compratore l'uso delle Traversè per tenere l'acqua innalzata al bisogno di derivarla alla Bocca estraente, purchè però non portino rigurgito al libero decorso delle acque, ne siano di alcun carico di spesa per la costruzione, e manutenzione ai venditori. Ben inteso, che occorrendo il bisogno delle dette Traversè, dovrà il Compratore dare il preavviso ai Venditori per fissarsi il luogo, ed il modo di comune consenso, e da Perito pure di comune confidenza.

- X. Il prezzo si convertirà a pagare altrettanta parte di debiti contratti dai Signori Venditori in causa delle spese del nuovo Cavo, e suoi edificj.
- XI. Le chiavi della Bocca estraente si riterranno presso li Venditori, ossia le Persone da loro commesse.
- XII. Nell'atto del pagamento del prezzo si ridurrà il contratto per maggior prova a pubblico Istromento; e le spese tanto della deliberazione, quanto dell'Istromento suddetto faranno a carico del Compratore.
- XIII. Tutti li premessi Capitoli faranno fra se corrispettivi, ed individui formanti insieme il contratto.

In questa e nella precedente pagina

Stampato in uso presso il Condominio Pallavicino per la vendita di acqua
(la seconda parte, qui non riprodotta, riguarda la costituzione di livelli)

7. Nella seconda metà del secolo XIX le bocche estraenti dai canali, gestiti dal Condominio Pallavicino sono classificate - secondo la terminologia del Condominio, comunque assai diffusa nel cremonese - come segue:

- a) *bocche di affitto* (o bocche affittuarie): la somministrazione avviene in base a contratti ordinariamente poliennali ⁶⁹ con l'applicazione del canone previsto per ogni oncia di acqua estratta;
- b) *bocche livellarie*: le portate di competenza sono fissate da atti antichi; l'utenza paga il *livello* sostanzialmente, e specie col trascorrere del tempo, codeste bocche sono assimilate alle seguenti;
- c) *bocche proprietarie* (o bocche di proprietà) comuni: in forza di atti antichi hanno diritto di estrarre la portata, loro accreditata nell'atto, senza pagare alcun canone;
- d) *bocche proprietarie privilegiate*: in forza di atti antichi hanno il diritto alla somministrazione gratuita della portata, loro attribuita nell'atto, ed altresì, in caso di scarsità, o a mantenere inalterato tale prelievo" od a ridurlo in misura assai minore delle bocche di proprietà comuni; talune hanno, addirittura, il cosiddetto *diritto di traversata*, cioè la facoltà di costruire uno sbarramento (con panconcelli di facile collocazione e rimozione) attraverso il canale Pallavicino alimentatore allo scopo di ritirare la loro piena competenza qualunque sia lo stato idrometrico dell'adduttore.

Gli atti coi quali, ordinariamente, si costituirono i citati diritti, sono di vendita: i Pallavicino vendono una certa portata d'acqua, continua o no, da estrarsi attraverso una determinata bocca contro il pagamento del prezzo pattuito che probabilmente equivale al valore capitalizzato del canone annuale.

L'origine dei privilegi si trova anche in atti di divisione di proprietà agricole, di costituzione in dote, di donazione (specie verso ordini religiosi), ecc.

Il diritto così acquisito riguardava, frequentemente, alla origine, una portata continua destinata ad un unico beneficiario; questi, o suoi eredi, ne fanno sovente oggetto di cessione frazionata unitamente o meno ai terreni irrigati.

Il numero degli utenti privilegiati aumenta col tempo e nella seconda metà del XIX secolo è rilevante; i loro privilegi variamente classificabili fra le specie richiamate.

Il privilegio attribuisce generalmente all'utilista la facoltà di derivare l'acqua dal 15 marzo all'8 settembre; taluni, peraltro, acquisiscono il diritto alla somministrazione continua lungo tutto l'anno. È sempre fatto salvo, comunque, la sospensione della somministrazione per il periodo degli spurghi.

Nel loro insieme le bocche privilegiate godono di una minore riduzione, in caso di scarsità, rispetto alle bocche d'affitto (dette anche ordinarie).

La stragrande maggioranza delle bocche di derivazione, aperte sui canali Pallavicino, sono modellate col sistema cremonese; alcune bocche privilegiate sono, invece, prive di modellazione; altre ancora derivano *a bocca libera*, ritirano, cioè, tutta l'acqua che materialmente entra nell'incile.

Presso il Condominio Pallavicino vigeva, dal 1859, un *Regolamento di Somministrazione* in base al quale la dispensa alle varie bocche estraenti era rapportata ai cosiddetti *stati d'acqua*: altezze della corrente in due particolari sezioni di controllo.

La prima (che resterà unica con l'edizione 1879 del regolamento) è fissata sul Naviglio grande, in Cumignano sul Naviglio, allo *scanno delle Cappellane* (progr. km 18,640) ove quel canale, ricevuto il Naviglio Nuovo Pallavicino, scavalca roggia Cappellana e fa un salto, a valle del quale si forma il cosiddetto *gorgo della ghiacciaia*; le condizioni fisiche del luogo assicurano la costanza biunivoca della scala di portata.

La seconda sezione di controllo, servente il cavo Geronda, è collocata allo *scanno dell'Ostinata*, sempre in comune di Cumignano sul Naviglio (progr. km 4,000). Il Regolamento, detto, presso il Consorzio, *Regolamento Parrochetti*, rispondeva all'esigenza di consentire il tempestivo adeguamento delle dispense alle disponibilità globali, anche in mancanza di specifici ordini che allora erano portati a mezzo di diligenza od a cavallo.

Alla mattina ogni campato rilevava l'altezza della corrente in una località della sua *guardia*; la tradizione e la pratica gli avevano insegnato la correlazione con quella della *sezione di controllo* per cui, durante la prima parte d'ispezione ai canali affidatigli, egli poteva regolare le bocche con buona precisione rispetto alle disposizioni del regolamento; i prestabiliti e sistematici incontri dei campati consentivano loro di scambiarsi informazioni utili per un eventuale affinamento della dispensa.

La regolazione delle bocche era lenta e difficoltosa la messa a

regime della intera rete; ma non vi era altra soluzione.

Avviandosi le trattative per l'acquisto del Condominio, gli amministratori del CIC si pongono un quesito: volta che i canali Pallavicino passino al Consorzio, il beneficio della disponibilità delle acque dell'Adda deve essere esteso anche alle bocche di proprietà esistenti su quei canali?

In altri termini: alle bocche di proprietà si continuerà a somministrare la portata in proporzione agli *stati d'acqua* rilevati sul Naviglio grande allo scanno delle Cappellane - e quindi in base alle portate derivate dall'Oglio e dai fontanili - oppure al totale delle disponibilità (Adda, Oglio e fontanili)? Il quesito è formulato esplicitamente all'Assemblea del 27 agosto 1892; ma al maggio dell'anno dopo l'amministrazione non è ancora in grado di scioglierlo; mentre all'adunanza del 6 novembre 1895 Vacchelli afferma il diritto del Consorzio di valersi dei canali del Condominio per tradurre le acque dell'Adda assicurando alle bocche aperte su quei canali" - comprese quelle non modellate, come stabilito dalla Cassazione - la loro competenza in rapporto alle sole disponibilità dell'Oglio e quindi senza mettere in conto le risorse ricavate dall'Adda.

All'inizio della gestione del canale Marzano le portate derivabili dal fiume Adda sarebbero comunque quasi sempre sufficienti, insieme con quelle che i canali Pallavicino portano dall'Oglio, a garantire a tutte le bocche la dispensa secondo la piena competenza.'

La situazione favorisce una mossa del Consiglio per mostrare tangibilmente il beneficio derivante dalle disponibilità sull'Adda; dalla stagione estiva 1896 alle bocche affittuarie estraenti dai canali Pallavicino è riservato, in caso di scarsità, un trattamento migliore, rispetto alle bocche proprietarie.

Al Consorzio, però, preme d'impedire che le bocche di proprietà, e particolarmente quelle privilegiate, si avvantaggino gratuitamente della cennata situazione; ed il Consiglio decide di agire contro due utenze, Cappelletta Vho e Filibbera Lupa, entrambe a *battente costante*.

Le cause si concludono favorevolmente al Consorzio presso la Corte di Cassazione di Torino;" ma il CIC non si sente sufficientemente tranquillo per applicare una nuova disciplina a

tutte le bocche proprietarie.

Nell'aprile 1900 il Tribunale di Cremona sentenza, in una causa promossa dal CIC contro roggia Malcorrente, che, in caso di carenza, il riparto fra le utenze di proprietà deve farsi non in eguale proporzione fra le bocche - e tanto meno con l'applicazione del regolamento Parrochetti, cui il Tribunale nega valore giuridico - bensì, in ossequio all'art. 652 del Codice Civile, escludendo via via le concessioni più recenti. Ma la generale applicazione di questo criterio creerebbe grosse difficoltà pratiche.

Ancora all'Assemblea del 31 ottobre 1900 Vacchelli ripete la convinzione degli Amministratori che non sia giusto far fruire gratuitamente alle bocche proprietarie l'impinguamento dell'Adda; il Consiglio, assicura, sta studiando l'argomento; le incertezze parlano i desideri più ambiziosi ma favoriscono il sorgere di prospettive più agevolmente praticabili.

Due giorni prima, infatti, Vacchelli aveva spedito l'invito per una riunione del Consiglio, accompagnandolo con un pro-memoria riservato, nel quale diceva: «*Isolandosi la posizione delle bocche proprietarie [perché con la fine del 1900 hanno termine tutti i restanti contratti d'affitto stipulati dai Pallavicino], vien meno ogni ragione di indugiare le risoluzioni a loro riguardo*»; ed il Consiglio del 7 novembre 1900 approva di *moderare* le bocche proprietarie più favorevolmente di quanto loro spetti (assegna il riparto della lettera A quando si è nello stato d'acqua B; il riparto di B quando si versa nello stato C, ecc.) e di attribuire, a tali bocche, lo stesso trattamento delle bocche affittuarie contro la corresponsione di un canone sulla portata di proprietà (3 lire per ogni 1/s)." Nella prima parte del provvedimento è chiara l'intenzione di dimostrare buone disponibilità nei confronti degli utenti privilegiati, dai quali il Consorzio si attende una pacifica intesa piuttosto che liti; con la seconda parte, accantonata la questione di principio, il Consiglio fa leva, accogliendo un efficace compromesso, sulla mera valutazione economica del beneficio.

Per il caso le speranze del CIC fossero deluse, il Consiglio si riserva di chiamare in causa tutte le utenze proprietarie perché sia sancito come debbano essere alimentate con la sola utilizzazione delle acque dell'Oglio.

L'assemblea approva questo indirizzo ed il Consiglio del 25

maggio 1901 fissa, coerentemente, le norme per le bocche miste verso le quali la posizione del CIC è più forte: al rinnovo del contratto per la parte d'affitto, sarà imposto il canone di 3 lire per l/s sulla portata di proprietà.

La questione di fondo (facoltà del CIC di imporre un canone alle utenze privilegiate per la portata di proprietà in relazione al miglior trattamento loro riservato rispetto alla conduzione Pallavicino) rimane incisa e Vacchelli si fa più prudente; soppesando i pareri avuti dai consulenti legali,⁵ stende degli appunti e, *«trattandosi di questione a lungo svolgimento»*, li fa avere al consigliere avv. Canoni, *«che è giovane e rimarrà lungamente nell'Amministrazione»*; perché studi l'argomento e lo segua con cura particolare.

Il Consiglio vuole però modificare le modellazioni di talune bocche proprietarie perché non ritirino portate maggiori di quelle tradizionalmente assegnate; pensa di avviare una causa contro tutte le (poche) bocche del cavo Geronda per le quali la situazione appare più semplice; Vacchelli, che rimugina continuamente la questione, propone di *«indagare l'opportunità di attaccare il toro per le corna chiamando invece in giudizio una delle bocche privilegiate per far giudicare che possiamo abbassare la paratoia ...»*. Tuttavia l'assoggettamento a canone, per i vari casi di miglioramento del regime alle bocche proprietarie, soddisfa, per ora ed in attesa di maggiori approfondimenti, entrambe le parti; e la questione è accantonata.

La guerra 1914-18 sconvolge l'economia e nel giugno 1920, a motivo della impennata dei costi, il direttore suggerisce di riprendere l'iniziativa per equilibrare il bilancio senza gravare troppo sugli utenti ordinari. La motivazione è ora diversa; ma è pure diversa la posizione di amministratori e dirigenti: non avanzano questioni di diritto bensì di equità ed il Presidente ritiene necessaria, a questo scopo, una norma positiva emanata dalla autorità competente.

Su suggerimento del prof. Vacchelli il presidente Verdelli sonda se il ministero fosse disposto ad emanare un provvedimento legislativo; e, sembrandogli di aver ottenuto lo sperato affidamento, interpella consorzi cremonesi, milanesi e bresciani per saggiare la loro disponibilità a fare coro. Dopo un incontro preliminare, il CIC espone al ministro Micheli sotto la data dell'8 dicembre 1920, un memoriale in cui propone *«che, con decreto legge, data l'urgenza, venga autenticamente interpretato e per analogia esteso il principio*

contenuto nel dl. 30 giugno 1918 stabilendosi:

1) che tutti gli enti e consorzi i quali somministrano acque di irrigazione avendo a loro carico custodia e manutenzione di cavi, possano esigere da quelli ai quali le acque stesse vengono somministrate, sia in forza di contratti di vendita e di affitto, o per qualsiasi altra figura contrattuale o titolo, un canone annuo speciale corrispondente al maggiore costo delle spese per la detta custodia e manutenzione derivante dalle mutate condizioni economiche.

2) che sorgendo controversia sulla determinazione di detto speciale canone annuo, l'ammontare del canone stesso sarà determinato da arbitri., i quali pronunceranno ex bono et equo ».

L'on. Micheli dovrebbe presentare, nella serata del 20 dicembre 1920, il disegno di legge che comprende anche i desiderata del Consorzio;" ma «*il Ministro non ha creduto di dare corso ad un decreto essendo imminente la discussione del contratto di affitto ed ha invece ritenuto opportuno di includere la nostra domanda ed è certo che verrà approvata*».

Il decreto n. 1166/1922 sembra soddisfare i desideri del CIC; ma, secondo i rappresentanti delle bocche di diritto, poiché quel decreto prevede, in sostanza, l'aggiornamento del canone, la sua applicazione, nel caso, è impossibile mancando un precedente corrispettivo che faccia da base? Il presidente Verdelli non si sente di spingere oltre e la questione si arena ancora.

Uscito il d.l. 23 febbraio 1924 n. 456, il CIC chiede l'esonero dal canone demaniale almeno sino a quando non si emaneranno disposizioni sull'equo rimborso da parte dei sub-utenti e non verrà autorizzata la rivalsa ammessa per le utenze industriali;" dello stesso tenore è il voto espresso anche da altri enti - Comizio agrario, Federazione datori di lavoro, Collegio ingegneri e varie utenze irrigue - riunitisi il 14 giugno 1924 presso la Deputazione provinciale; e in nuovo esposto al Min. Finanze il CIC ribadisce la necessità di un intervento autoritario che costringa gli utenti delle bocche di proprietà al pagamento di un canone pari, almeno, alla differenza dei costi fra prima e dopo la guerra. Ma l'esito, forse scontato, di queste pressioni è nullo.

Il prof. Vacchelli ritorna sull'argomento, quando inizia l'approntamento della impugnativa del r.d. 73 3 / 193 4, osservando: «*con i riconoscimenti e l'effettivo vantaggio procedente dall'esercizio*

della regolazione [del lago d'Iseo e del fiume] si dovrà pensare anche al contributo da richiedersi alle bocche di proprietà. Ritardando si corre il pericolo che si ripeta quanto è avvenuto per le migliorie gradatamente portate ai fontanili, delle quali le bocche di proprietà hanno tratto vantaggio, mentre il loro diritto gratuito si riferiva alle condizioni di fatto preesistenti.

Si comprende che di numerose progressive migliorie non si potesse tenere conto nel confronto di tanti utenti; ma ora si è in presenza di circostanze nuove di notevole importanza, da due anni si ripartisce assai più di quello che fosse l'antico diritto.

In occasione della derivazione dall'Adda si attribuirono alle bocche di proprietà tutte le acque derivabili dall'Oglio con le riduzioni del regolamento Parrochetti conseguentemente alla variabilità delle portate del fiume.

Ora si può assicurare la competenza assoluta; a questo maggiore vantaggio si deve raggugliare un contributo ».

Ma il Consiglio non si sente di avviare iniziative in proposito.

8. Passa anche la seconda guerra mondiale coi suoi gravissimi riflessi sulla economia; e la questione torna sul tavolo del Consiglio che ne discute a lungo e, alla fine, lascia cadere anche per l'indisposizione che colpisce il Presidente Brugnelli, che la segue direttamente, ripresa solo nel 1954 con la motivazione di voler evitare, facendo concorrere al bilancio del CIC anche le utenze di proprietà, che il costo dell'acqua rincari troppo pesando solamente su una parte, sia pure cospicua, dei suoi utenti.

L'impostazione è ancora di carattere equitativo: l'apertura del canale Vacchelli, le minori riduzioni conseguenti a questa nuova disponibilità, la sottomissione delle derivazioni ai canoni demaniali, la costituzione obbligatoria dei Consorzi dell'Oglio e dell'Adda e la conseguente regolazione dei laghi e la disciplina delle utenze sub-lacuali; insieme di fatti - e tutti onerosi - che ha pressoché eliminato le ricorrenti riduzioni estive. Ma si aggiungono pure considerazioni giuridiche e di giurisprudenza: la nuova legislazione ha trasformato il diritto di proprietà sulle acque in diritto d'uso; la magistratura, giudicando in varie sedi, ha dichiarato invalidi i privilegi costituiti dopo la dichiarazione di demanialità delle acque e decaduti quelli costituiti anteriormente ad essa. Sulla scorta, comunque, dei pareri esaminati nel 1947, un nuovo argomento viene approfondito: poiché lo Stato ha riconosciuto che durante il trentennio 1854 - 1884

attraverso i canali Pallavicino, Caldana e Naviglio Grande Pallavicino, non si ritiravano più di 10,2 m³/s circa, nel periodo di massimo fabbisogno, a tutte le bocche aperte in quell'epoca sui canali Pallavicino affittuarie e di proprietà - non poteva che distribuirsi, al massimo, quella portata integrata dell'apporto dei fontanili ed algebricamente corretta per le perdite di condotta e per gli eventuali recuperi. Sotto il profilo quantitativo il ragionamento è sicuramente ineccepibile ed il linguaggio dei numeri chiarissimo.

La portata ritraibile dall'Oglio e dai fontanili - nell'insieme il 48% della competenza nominale - è insufficiente; può essere integrata, dal CIC, col prelievo (anche virtuale) delle risorse ricavate dal fiume Adda; per questa parte gli utenti privilegiati devono corrispondere il canone ordinario.

Quando il CIC decide di affrontare, con volontà di risolverla, la questione, è Presidente l'avv. Ghisalberti, che presiede pure l'Amministrazione provinciale di Cremona; abituato alla ricerca dell'equo, rifugge le dissertazioni fine a sé stesse, riflette attentamente, ascolta pazientemente i pareri altrui; è suo costume perseguire lo scopo prefisso senza cedere a picchi di entusiasmo od a scoramenti. P l'uomo adatto a guidare il CIC in questa tribolata vicenda; ed a concluderla positivamente apprezzando formule che, a tempi lunghi, consentiranno di conseguire il traguardo massimo e, nell'immediato, di ottenere un buon risultato economico pur dando peso alle ragionevoli reazioni della controparte.

I primi accenni fugaci ad una possibile transazione temporanea sono espressi, in colloqui riservati, fra Ghisalberti e gli esponenti più sereni degli utenti privilegiati, poche settimane dopo che il Consiglio ha deciso di procedere.

Tale decisione è formalmente comunicata agli utenti privilegiati con lettera circolare 5 febbraio 1955 cui il Consorzio allega un opuscolo a stampa che, sotto il titolo *Chiarimenti di diritto a conforto e sostegno di quanto richiesto dal Consorzio*, riporta il parere stilato dall'avv. Nonnís il 17 settembre 1947 e, per esteso, due sentenze in materia: l'una del Tribunale regionale delle acque di Milano e l'altra del Tribunale civile di Brescia.

Nella questione sollevata - decadenza di tutti i diritti costituiti sulle acque prima della loro demanializzazione - è prevalentemente vistoso l'aspetto dell'assoggettamento delle dispense al canone consorziale; ma sono vulnerati altri due aspetti dei privilegi, uno conseguenza dell'altro: in caso di scarsità la riduzione va attuata

proporzionalmente su tutte le bocche; conseguentemente cade il privilegio di traversata e comunque di avere, in caso di insufficienza globale, un trattamento più che proporzionale alle disponibilità totali.

Questa modalità di consegna, del resto, era stato di fatto già attuata senza contestazioni di rilievo in precedenti situazioni di scarsità per siccità generalizzate.

Altre considerazioni influivano, in varia misura, su gruppi di persone in diversa maniera interessate alla questione: i tecnici attivi nella gestione delle utenze (i cosiddetti *regolatori*); gli utenti privilegiati che avevano necessità anche di portata d'affitto; gli agricoltori utilizzatori di sola acqua d'affitto. Fanno capolino considerazioni giuridiche e pratiche: anzitutto la dotazione specifica - cioè la portata virtuale continua per ettaro irrigabile - è un elemento di giudizio implicito nel riconoscimento ottenuto con r.d. 7331/1934; di conseguenza le portate attribuite da atti antichi alle singole bocche possono essere limitati nel senso che ogni ettaro irrigato non può disporre di dotazione specifica maggiore di quella desumibile dal riconoscimento. Seconda considerazione: rientra nella facoltà del CIC condizionare - come già aveva fatto sin dal 1901 - la fornitura d'acqua d'affitto, ad integrazione di quella di proprietà, al pagamento, per quest'ultima quota, di un canone speciale il cui ammontare è liberamente determinato dallo stesso Consorzio.

Infine: le spese di gestione del Consorzio, che di fatto non aumenterebbero per le incombenze legate all'assoggettamento a canone degli utenti privilegiati, si sarebbero ripartite su una più vasta cerchia di contribuenti con carico unitario, pertanto, minore.

Naturalmente la mossa del CIC, illustrata anche sulla stampa, solleva una dura reazione degli interessati¹⁰² che però non sono *tutti* gli agricoltori. Fra questi vi è, infatti, chi gode interamente di acque di proprietà (gratuite) e si sente colpito gravemente dalla azione del Consorzio; chi, essendo partecipe di ambedue i regimi - acque di proprietà e di affitto - valuta la prevalenza dell'una o dell'altra quota; chi, infine, utilizzando solo acque d'affitto non può non sperare che l'azione del Consorzio consenta di contenere, comunque, i suoi oneri. Questi ultimi tacciono; i primi, invece, hanno buoni motivi per lamentarsi e resistere alle pretese del Consorzio. Ciò fa capire perché le associazioni degli agricoltori non intervengono direttamente e pubblicamente nella vertenza.

Fra i proprietari fondiari ed i conduttori che si lamentano, si

annoverano i pochi che vedono nell'atteggiamento del Consorzio - anche se aspetto estraneo alle intenzioni del CIC - una nuova ferita dei diritti di proprietà; e giudicano quella azione come volta ad un esproprio senza indennizzo. È dovuto soprattutto a quest'ultima categoria di utenti, la costituzione di un *sindacato di difesa*.

Inizialmente il Consorzio assume una posizione rigida; l'attenua però nel maggio 1955 quando viene a conoscere il parere dato da taluni legali ad amministrazioni di nobili famiglie: in sostanza, si legge in tali pareri, il Consorzio deve rispettare i vecchi diritti, ma solo in proporzione delle acque che lo Stato gli ha riconosciuto; per il resto ha facoltà di chiedere la corresponsione dell'ordinario contributo che accolla agli utenti d'affitto. Il Cons. CIC intravedendo la possibilità di una intesa ed anche conformemente al carattere del presidente Ghisalberti che - da buon legale e pur alieno da accomodamenti infingardi, teme le liti - si dispone a trattare col *sindacato di difesa*; al quale si deve se tra le parti può essere avviato - pur essendo taluni rappresentanti abbarbicati alle proprie tesi - un rapporto dialettico che, smussando le posizioni più spigolose, facilita una intesa di sostanziale e comune soddisfazione. La transazione è, così, definita il 13 febbraio 1957. Con essa, fatte salve le reciproche posizioni, l'utente privilegiato accetta di pagare al Consorzio un corrispettivo pari al 60% del canone stabilito dalla Assemblea consorziale per le somministrazioni d'affitto; l'intesa ha durata ventennale dal 1957 al 1976; il Consorzio rinuncia ad ogni pretesa di arretrati; la somministrazione agli utenti aderenti all'accordo sarà soggetta al capitolato applicato alle acque d'affitto. Queste le condizioni principali contenute nella formula che viene comunicata agli utenti con lettera circolare 13 aprile 1957. L'adesione all'intesa è subito larghissima nel cremonese e, dopo paziente opera di convincimento e contatti personali, diviene totalitaria.

Gli utenti privilegiati bergamaschi e soncinesi le cui bocche di presa si trovano negli omonimi territori, che poi si riuniranno in un apposito consorzio di difesa, chiedono che il trattamento loro riservato sia diverso rispetto a quello concordato coi cremonesi, perché le loro bocche, assai prossime alle opere di derivazione dal fiume, comportano al Consorzio un onere unitariamente minore. L'affermazione, pur essendo validamente sostenibile, non poteva non avere il sapore, per il momento in cui la si esprimeva, del ... colpo gobbo: il CIC, infatti, non ha più interesse ad irrigidirsi perché il suo fine primario - ottenere dagli utenti prima gratuiti un buon contributo

al bilancio consorziale - poteva essere solo marginalmente influenzato da un diverso accordo con bergamaschi e soncinesi. Coi quali l'intesa è comunque definita mediante l'aggiunta di un codicillo rispetto all'accordo cremonese.

Frattanto il Consorzio aveva avviato" analogha procedura per le acque jemali senza incontrare difficoltà di sorta; ma, valutato che l'estensione parallela degli accordi, definiti per le acque estive, alle esigue invernali non porta alcun beneficio economico (anche perché non pochi utenti preferiscono rinunciare al loro antico privilegio), abbandona la questione nel ..., limbo delle cose dimenticate.

Dal 1957 il Consorzio mette in evidenza, negli allegati al conto consuntivo, il contributo dato dalle utenze privilegiate; nell'anno 1962 - i precedenti sono influenzati variamente dall'assestamento delle posizioni - tale contributo è di 20,5 milioni a fronte di 131,8 milioni delle utenze ordinarie; pari, dunque, al 13,4% dell'ammontare delle entrate consorziali per somministrazione delle acque estive.

Alla nota 106 è ricordato che un solo utente bergamasco non aderisce all'accordo; è un minuscolo utilizzatore delle acque di roggia Talgada, la cui presa è aperta sul Naviglio grande in Torre Pallavicina. L'amministrazione del Consorzio si domanda se vai la pena di perseguirlo o non convenga ... scordarlo; opta per il primo indirizzo, per ragioni di principio, ma si chiede: avviare la causa sulle grosse questioni giuridiche, come intendeva proporre contro l'universo degli utenti privilegiati? La cosa appare sproporzionata; far intervenire il Presidente del Consorzio dell'Oglio allo scopo di determinare la portata di stretta competenza.

In altre occasioni, infatti, il Tribunale delle acque aveva sentenziato che il Consorzio dell'Oglio *«ha facoltà di intervenire d'ufficio perché le competenze dei canali secondari siano proporzionate al quantitativo d'acqua complessivamente riconosciuto a ciascuna utenza consorziata»*.

Il Cons. CIC si orienta, infine, ad ottenere che il Consorzio dell'Oglio stabilisca la portata, dovuta alla roggia Talgada, pro quota di quella riconosciuta (e derivata dal fiume Oglio) ex r.d. 7331/1934; e ciò nella persuasione, poi dimostratasi fondata, che tale ripartizione avrebbe indicato un valore assai minore di quello erogato e necessario; e che pertanto l'utente avrebbe dovuto chiedere al CIC un impinguamento versando il corrispettivo fissato, per la parte di proprietà, come condizione per l'erogazione della parte d'affitto.

Queste attese del CIC si inquadrano nella convinzione - richiamata

più sopra - che anche agli utenti posti a monte del materiale impingualmente dal fiume Adda possono essere distribuite, virtualmente, acque derivate col canale Vacchelli per consentire loro una razionale irrigazione; e, inoltre: che le acque derivate, dal CIC, dal fiume Oglio sono largamente insufficienti al fabbisogno della agricoltura servita. Esperite le opportune indagini il Presidente del Consorzio dell'Oglio pubblica il suo decreto n. 15 in data 15 gennaio 1963;¹ in base al quale la portata da assegnare a roggia Talgada, in proporzione alla disponibilità che il Consorzio si è visto riconoscere dallo Stato, alle contingenti disponibilità dell'Oglio ed in relazione al fabbisogno unitario accolto nei riconoscimenti, è di l/s 160 a fronte dei 318 l/s di fatto erogati.

Questa procedura conforta il CIC il quale la ripete nell'occasione di un intoppo alimentato, in fondo, dallo stesso spirito: il mio diritto, dirà infatti l'utenza di Cavalletta, contiene tutto ciò che la tradizione mi ha consegnato.

Invitata a consentire la modifica della bocca l'utenza rifiuta. Col suo decreto n. 34 del 16 maggio 1966 il Presidente del Consorzio dell'Oglio, integrando ed aggiornando le argomentazioni già svolte nel caso di Talgada, impone la consegna della competenza attraverso un'unica bocca opportunamente modellata. Il decreto risolve il caso contingente; ma definisce anche la questione degli antichi privilegi - nei soli confronti, invero, di roggia Cavalletta - secondo la tesi sostenuta dal CIC; gli utenti di questa roggia se ne rendono conto ma, infine, preferiscono non imbarcarsi, da soli, nella vertenza di principio

Appare chiaro, a questo punto, che il CIC potrebbe, provocando per ogni utenza un decreto del Consorzio dell'Oglio, risolvere per via amministrativa, con rischi ed oneri minori, la questione circa il contenuto degli antichi privilegi; ed il CIC pensa di inoltrarsi, su questa strada, per altre utenze privilegiate per le quali si pongono problemi di perequazione fra utenti o di riforma dell'edificio di prelievo; poi preferisce rinviare in attesa di un problema che impegni una visione d'assieme della questione; il che avverrà, nel 1976, quando, in vista della scadenza della transazione temporanea, il CIC preferisce l'impostazione amministrativa e chiede, appunto, che il Presidente del Consorzio dell'Oglio fissi il criterio da applicare per l'intero comprensorio. Il decreto è emesso, col n. 92, il 18 novembre 1976: elencate tutte le risorse di cui dispone il CIC, insieme col Naviglio Civico (Oglio, Adda, fontanili), ricordata l'estensione del comune comprensorio, distinto lo stesso in zone agrarie

relativamente omogenee, stabilito per ciascuna di esse i fabbisogni irrigai unitari medi, il decreto n. 92 riconosce che tali fabbisogni sono soddisfatti, per una quota pari al 3096, dalle portate ritraibili, per riconoscimento, dall'Oglio; individua l'entità delle portate di cui sono titolari CIC e Naviglio Civico da destinare a ciascuna zona in modo che tutte le risorse disponibili siano esaurite nel servizio all'intero comprensorio con valori unitari contenuti entro una prefissata fascia di consumi minimo e massimo.

Questo chiarissimo ragionamento non consente alcuna scappatoia: se, infatti, si ritenesse doversi maggiore assegnazione ad una zona (sia del portata riconosciuta sia delle risorse comunque disponibili), occorrerebbe di necessità, indicare in quale altra effettuare la corrispondente economia.

Non pare dubbio che la questione, sotto il profilo quantitativo, è, così, definitivamente risolta.

9. L'equilibrio del bilancio è traguardo che tempera, sempre, i contrastanti desideri di esplicitare un servizio puntuale e di durata efficienza, e di farlo pagare il meno possibile.

Queste aspirazioni sono, di volta in volta, accentuate o sfumate a seconda delle contingenze politico-economiche e delle vedute degli amministratori attenti a valutare, in altro versante, l'esigenza della corretta manutenzione e del continuo rinnovamento degli impianti al fine di garantire l'officiosità della rete ed il suo graduale potenziamento.

Nell'amministrazione del CIC domina ordinariamente il criterio tipico della gestione di un servizio di pubblico interesse autosufficiente. Determinati i costi, nell'ottica predetta, si deducono i canoni per le somministrazioni; intorno al cui ammontare - il limite è il loro valore economico nell'ambito delle aziende marginali che li devono corrispondere - la discussione è sempre vivace anche per la difficoltà di individuare l'incidenza reale del costo della irrigazione sul prodotto lordo vendibile.

Nella politica tariffaria del CIC i canoni per le somministrazioni ordinarie estive sono proporzionati parzialmente ai costi di gestione; sono quindi più contenuti a nord, perché i servizi sono meno onerosi a causa del minore sviluppo dei canali necessari alla dispensa; sono un po' più alti nella parte meridionale della rete.

La differenza, però, non è mai stata forte; nella tariffazione, idealmente di tipo binomio, si riflettono in modo assai attenuato i due

pesi caratteristici: la quota, eguale per unità di misura, rapportata alle spese generali e quella proporzionale ai costi di gestione che crescono di mano in mano ci si allontana dalle prese.

Poiché, d'altro canto, è poco produttivo e di ardua documentazione adeguare, in pratica, i canoni ai costi, il CIC ha sempre distinto le somministrazioni - cui applicare canoni differenti - a seconda della localizzazione, per grandi zone, della bocca di estrazione.

È giusto tale criterio? La domanda è ricorrente specie quando nella amministrazione si ritrovano uomini nuovi. A parte ogni questione intorno ai termini di *giusto*, di *congruo* e di *pratico* (concetti, comunque, sempre presenti, anche se non citati), solo la dottrina risolve brillantemente la questione stabilendo che i canoni siano proporzionati ai vantaggi: concetto lapidario e limpidissimo. Ma quando si tratta di applicarlo sono... dolori! Gli stessi consorzi di bonifica, che hanno l'obbligo di fissare i contributi in ragione dei benefici, conseguiti per effetto delle opere eseguite o progettate, devono necessariamente (a volte dopo ponderosi studi di cattedratici) scegliere soluzioni concordate più che calcolate.

Il CIC, inoltre, eredita il sistema tariffario del Condominio Palla-vicino; questa condizione asseconda la consacrazione del metodo poi costantemente mantenuto con poche, e raramente sostanziali, variazioni.

D'altronde i consumi specifici di acqua irrigua diminuiscono scendendo da nord a sud del territorio servito; poiché, all'inverso, i canoni CIC sono crescenti, la loro combinazione provoca una certa perequazione del costo per ettaro servito; ed essendo la produzione agricola delle varie zone quantitativamente non molto dissimile, il costo per ettaro risulta in qualche modo parametrato al beneficio.

Forse anche per aggirare queste difficoltà nella assemblea viene, a volte, proposto di praticare un canone unitario uguale per tutte le somministrazioni. I sostenitori osservano che le aziende agricole operano in un quadro di vincoli - natura del terreno coltivato e del materasso sottostante, quota media rispetto ai colatori, franco di coltivazione, estesa dei canali secondari che le servono sia per la irrigazione sia per la bonifica, ecc. - che canoni irrigui poco differenziati non servono a conseguire parità di oneri per unità di prodotto.

E naturalmente questa problematica - in ogni caso, tutt'altro che semplice - è avvertita principalmente nell'occasione di aumento dei canoni di somministrazione; a volte pudicamente velato col termine *ritocco delle tariffe*, esso rimane un provvedimento odioso e nessun

amministratore lo propone volentieri. Ma l'esigenza di presentare un bilancio equilibrato trova sempre sensibile l'assemblea anche se prevalentemente formata da diretti interessati e, a volte, dopo tribolate discussioni; ad essa è ben presente che il servizio fornito dal Consorzio è indispensabile alla agricoltura ed il suo costo è, comunque, largamente sopportabile;¹² l'animo è angustiato per l'appesantimento degli oneri ma è sempre conscio della necessità del sacrificio.

All'inizio della sua attività operativa, il Consorzio deve determinare la tariffa per le somministrazioni estive dal canale Marzano; lo fa, sin dal 1887, stabilendone l'importo a 350 lire per oncia' ed applicandolo a tutte le utenze derivanti.

Acquisita la rete Pallavicino, il Consorzio mantiene fermi i canoni del Condominio che dal 1896 ragguaglia al litro per secondo.

Dal 1927 le quattro tradizionali zone Pallavicino sono ridotte a due; la giustificazione è di mero ordine pratico. Nel 1957 sono riportate a quattro ma con una distinzione, a nord, conseguente agli accordi con gli utenti privilegiati la cui interpretazione, dopo qualche anno, porta ad ulteriore distinzione. Comunque, i canoni praticati dal CIC, per le somministrazioni ordinarie estive *d'affitto*, sono riportati in nota.

Come detto al precedente paragrafo, il CIC, dopo lunga incertezza, applica un canone sulle somministrazioni estive privilegiate i cui titolari ne chiedono l'impinguamento; ed un altro quale corrispettivo per il prolungamento della somministrazione estiva oltre l'8 settembre, data alla quale terminava generalmente il diritto alla dispensa gratuita; un altro ancora per far lucrare alla dispensa privilegiata, nel caso di scarsità, la minore riduzione praticata alle bocche affittuarie (o, come si diceva, per ottenere la perequazione). L'entità delle conseguenti entrate è irrilevante; ma ben più valevano le implicazioni giuridiche!

Una particolare tariffazione il CIC riserba alle somministrazioni di *soccorso* - presso il CIC chiamate *straordinarie* - destinate a soddisfare esigenze contingenti, del singolo o di gruppi di agricoltori, per salvare una coltura; somministrazione che ha carattere aleatorio nel senso che è concessa solo se le disponibilità globali e le capacità dei canali lo consentono.

Le esigenze straordinarie insorgono, per le colture tradizionali,

quando il conduttore disponendo di acqua appena sufficiente in una stagione estiva ordinaria, deve affrontare gli effetti di una estate particolarmente calda e/o siccitosa e/o ventosa; oppure quando il conduttore, per ragioni di economia aziendale, ha esteso alcune colture a forte assorbimento idrico.

Questo tipo di somministrazione dura da alcune ore ad alcuni giorni; con frequenza calante è la richiesta di integrazione per un intero turno.

I canoni per le somministrazioni di soccorso sono ragguagliati, dove è possibile, al litro per secondo; diversamente rispetto alla superficie irrigata. La vasta casistica non consente una comoda schematizzazione; valga però l'osservazione che i canoni sono notevolmente superiori - in proporzione alla durata della dispensa - a quelli per le somministrazioni ordinarie.

A differenza delle somministrazioni estive, la domanda per quelle invernali varia assai di anno in anno. L'irrigazione jemale ha essenzialmente lo scopo di mantenere la temperatura delle cotiche erbose al di sopra dello zero; il che consente di anticipare la produzione foraggera primaverile.

L'impiego della irrigazione jemale dipende, in qualche modo, oltre che dalle valutazioni contingenti dell'agricoltore, dal mercato dei foraggi sostitutivi nonché dalla pratica della alimentazione del bestiame; può pesare anche la valutazione della *bontà dell'acqua*, misurabile prevalentemente dalla sua temperatura.

La variabilità richiamata consegue anche dal fatto che la maggior parte delle irrigazioni jemali avviene su prati marcitori. Nel territorio servito dal CIC la marcita è scarsamente diffusa. Comunque, l'ampliamento della conoscenza e della tecnica nutrizionale del bestiame, specie del bovino da latte, l'aumento dell'inquinamento delle acque (soprattutto per scarichi urbani un tempo apprezzatissimi), il diffondersi della meccanizzazione, l'estendersi degli erbai autunnali e la possibilità di accelerare le colture primaverili insieme col ridursi della mano d'opera disponibile, attenuano l'importanza, dopo il 1950, sia delle marcite vere e proprie sia dei prati marcitori.

L'evoluzione della genetica colturale; l'impiego delle macchine sia nell'azienda agricola sia nella manutenzione dei canali; il lento ma costante radicarsi della convinzione che l'acqua è bene averla quando occorre ed allontanarla quando non serve (e non, quindi, averla o no a seconda delle date del calendario) allentano, nel tempo, la rigida

osservanza dei termini tradizionali di somministrazione delle acque invernali: un secolo addietro iniziava ai primi di ottobre (ma più per animare mulini che per l'irrigazione), indi dall'inizio di novembre; durava sino a metà marzo.

Quando, successivamente, la manutenzione dei canali si effettua quasi esclusivamente con le macchine; la irrigazione primaverile - non prevedibile perché strettamente correlata al clima dei mesi di marzo ed aprile - si deve sovente anticipare; l'uso industriale delle acque (per i mulini) si riduce; i lavori sui canali si eseguono preferibilmente, anche se ciò comporta maggiori costi, nell'autunno; allora, le stagioni irrigue estive iniziano elasticamente fra la metà d'aprile ed i primi di maggio e terminano intorno a metà settembre; quelle jemali si avviano ai primi geli, e quindi ordinariamente verso fine novembre, e si chiudono ai primi di marzo.

La somministrazione invernale è chiesta, o dovuta, anche per movimentare ruote di mulino (pratica che tende rapidamente a scomparire fra il 1950 ed il 1970), per ragioni igieniche (diluizione di scarichi inquinati) o per disporre di acqua nel caso di interventi anti incendio.

In un certo periodo, tuttavia, la diffusione delle irrigazioni jemali interessa sensibilmente l'economia agricola cremonese; e la amministrazione del Consorzio incoraggia, con tariffe di favore, la sua «*estensione associando al vantaggio agricolo l'incremento delle entrate del Consorzio*».

Il CIC è, comunque, interessato - anche indipendentemente dalle irrigazioni jemali, e più ancora quando esercisce le centraline idroelettriche - a far scorrere acque, d'inverno, nei suoi canali. È quindi portato a mantenere bassi i canoni; tanto più che le entrate del Consorzio, dovute alla somministrazione delle acque jemali, hanno sempre scarso peso nel bilancio.

Il canone per le somministrazioni jemali è, dunque, fissato con criteri ampiamente discrezionali e, specie negli ultimi tempi, quasi a semplice rimborso delle spese vive; la sua evoluzione è riferita nella tabella in nota.

10. All'assemblea del 22 agosto 1885 il Consiglio presenta il rendi conto al 9 agosto 1884 che poi viene assorbito nel primo consuntivo esaminato dai revisori dei conti: quello che chiude al 31 dicembre 1885.

La struttura del bilancio resta semplice sino a tutto il 1889; le

entrate sono limitate ai contributi comunali; le obbligazioni emesse al loro valore nominale. Nelle uscite sono iscritte le voci: personale, espropriazioni, costruzioni. Solo con l'esercizio 1890 inizia la contabilità dei *residui* che reca al passivo il fondo sussidi governativo e provinciale (nel valore corrente) dal quale ogni anno è tolta la quota destinata alle entrate ordinarie. Nello stesso 1890, fra le entrate, figurano i fitti d'acqua (erogazione al Naviglio Civico).

Presentando il rendiconto per l'anno 1900, il ragioniere informa di alcune modifiche alla struttura contabile, per una più precisa distinzione fra operazioni ordinarie e movimento patrimoniale. Nel 1901 il residuo valore del fondo sussidi governativo e provinciale è trasferito alla categoria del « costo dei canali già ammortizzato corrispondente al valore netto della proprietà del CIC. I sussidi potevano infatti essere considerati capitale proprio dell'impresa la quale era pur sempre condotta con criteri privatistici ed impostazione contabile patrimonialistica; a ragione Vacchelli insiste, coi Sindaci dei Comuni consorziati, nella osservazione che il contributo comunale è sempre inferiore al valore che, di anno in anno, il Consorzio acquisisce al suo patrimonio netto ammortizzando i mutui ed arricchendo i fondi di riserva!

D'altro canto il prelievo dal *fondo sussidi* della quota annuale necessaria formalmente a pareggiare il bilancio, consente al Presidente di affermare che il pareggio è improprio e che, quindi, i Comuni debbono ancora contribuire.

Col passar del tempo si avverte la necessità di qualche aggiornamento; l'evolvere della tecnica contabile, l'opportunità di rilevamenti più analitici, il complicarsi della gestione amministrativa, le esigenze fiscali, specie dell'ultimo periodo, lo impongono.

Le seguenti tabelle, in cui sono riportate le voci principali, di esercizio e di patrimonio, riassumono espressivamente, pur nella aridità delle cifre, un secolo di attività dell'ente.

Spese del Consorzio *

anno	canoni diversi	interessi per mutui	personale	oneri riflessi	pensioni	spese generali; imposte e tasse; interessi passivi	esercizio rete; manutenz.; gestione immobil.; gestione officine idroelett.	diverse	contributo alla gestione bonifiche	patrimonio, spese increment., avanzi annualità (mutui)	contributo scaricatore di Genivolta
1900	-	11,7	36,6	-	-	68,3	30,7	5,0	-	330,2	-
1910	10,2	279,5	58,4	-	-	85,7	96,1	0,6	-	144,1	-
1920	24,1	216,3	266,8	-	-	77,4	478,1	12,7	-	310,0	-
1930	68,1	325,2	543,9	-	-	160,0	1.273,1	119,3	-	353,3	-
1940	127,5	209,3	422,2	-	165,0	358,3	1.326,6	92,6	-	200,9	-
1950	10,8	1,8	25,2	-	7,5	2,7	62,5	0,5	-	5,3	-
1960	13,3	7,0	47,2	-	26,8	8,1	45,3	6,1	-	26,4	-
1970	18,1	3,2	69,2	33,8	48,1	18,6	58,3	2,9	-	26,6	-
1980	50,0	1,0	378,8	133,9	102,9	105,8	114,4	1,7	20,6	49,4	43,4

* in migliaia di lire sino al 1940; poi in milioni di lire

**Entrate del Consorzio
(dai conti consuntivi) ***

anno	canoni somministraz. acque	affitti concessioni ecc.	prodotto di boschi e reliquati	varie (livelli, interessi, proventi)
1900	407,2	11,8	-	4,1
1910	548,2	71,5	-	7,2
1920	797,0	82,3	-	10,8
1930	2.578,2	224,7	-	14,7
1940	2.309,7	326,9	-	14,4
1950	109,9	2,9	3,3	0,3
1960	157,8	4,0	10,7	7,7
1970	250,3	8,7	7,7	5,3
1980	875,0	5,4	49,5	62,4

* In migliaia di lire sino al 1940; in milioni di lire per i periodi successivi.

**Situazione patrimoniale: passivo
(in milioni di lire)**

al 31 dicembre	prestito obbligaz.	mutui	banche	fondi vari	patrimonio netto (comprensivo di: saldi, riv. monetaria e riserve)
1900	3,0	3,7	0,4	1,6	0,2
1910	1,4	4,0	1,2	0,1	2,5
1920	-	3,2	1,9	-	3,5
1930	-	4,9	1,6	-	5,7
1940	-	4,3	1,2	0,9	8,1
1950	-	34,3	-	6,7	51,3
1960	-	125,4	-	132,5	753,8
1970	-	74,5	41,8	289,0	764,9
1980	-	20,4	223,7	611,6	1.121,1

**Situazione patrimoniale: attivo
(in milioni di lire)**

al 31 dicembre	acquedotti	fabbricati	terreni	macchine mobili attrezzature
1900	-	8,9	-	-
1910	-	9,1	-	-
1920	-	9,1	-	-
1930	-	12,2	-	-
1940	-	14,4	-	-
1950	-	62,1	-	-
1960	682,4	129,4	123,8	50,1
1970	742,0	184,5	180,0	71,0
1980	1.046,3	322,3	271,0	343,4

* * *